

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile**

in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro

all'udienza del 5 luglio 2018, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 46910 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno 2015 vertente

UTILIZZATORE

TRA

OPPONENTE

E

SOCIETÀ DI LEASING

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'opponente: "... Preliminarmente, ritenuta la continenza del presente giudizio con la causa civile pendente innanzi il Tribunale di Roma ed iscritta al n. *omissis* R.G., provvedere come per legge; Sempre in via preliminare, ritenuta la continenza delle cause revocare il Decreto Ingiuntivo siccome inammissibile la richiesta monitoria essendo maturate le preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. per non aver la SOCIETÀ DI LEASING spiegato domanda riconvenzionale tempestivamente nella causa pendente innanzi il Tribunale di Roma iscritta al n. *omissis* R.G.; Ancora in via preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto per assoluta carena ed inidoneità della documentazione posta a sostegno siccome erronea, contraddittoria ed illegittima; Nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e comunque dichiarare l'inefficacia Decreto Ingiuntivo opposto n. *omissis*, reso nel giudizio annotato al n. *omissis* R.G., emesso dal Tribunale di Roma, Dott. Pietro Persico, in data 25.04.2015, depositato in cancelleria il 04.05.2015 e notificato il 12.06.2015 perché illegittimo e conseguentemente dichiarare le somme non dovute o, in sub ordine, non dovute nella misura richiesta; In ogni caso condannare la SOCIETÀ DI LEASING alla restituzione in favore dell' UTILIZZATORE di tutte le somme versate a titolo di canoni ed. accessori in dipendenza del contratto di leasing, con interessi e rivalutazione come per legge, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso vinte le spese ed i compensi di lite".

Per l'opposta: "... rigettare la opposizione avversaria con le domande formulate, ivi compresa la preliminare eccezione processuale, giacché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Con la vittoria delle spese e dei compensi di lite".

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2015, UTILIZZATORE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis*, emesso da questo Tribunale il 4 maggio 2015 su istanza della SOCIETÀ DI LEASING, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €85.122,82,

oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni insoluti relativi, ad un contratto di leasing risolto per inadempimento.

A fondamento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale come sopra trascritta l'attore ha dedotto che: a) sussisteva un rapporto di continenza tra il presente giudizio e quello già pendente dinanzi a questo stesso Ufficio e, contraddistinto con il n. R.G. *omissis*, promosso da esso opponente per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della condotta illegittima del *lessor*, sicché avrebbe dovuto provvedersi ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c. con conseguente revoca del decreto opposto; b) la domanda di pagamento proposta in forma monitoria dalla società concedente era comunque inammissibile in quanto, una volta introdotto il menzionato giudizio R.G. n. *omissis*, ogni domanda che la società avesse voluto proporre nei confronti dell'utilizzatore avrebbe dovuto essere formulata in via riconvenzionale in quel giudizio per cui, non essendo stata formulata in quella sede, la SOCIETÀ DI LEASING era incorsa nella decadenza sancita dall'art. 167 c.p.c.; c) il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di documenti prodotti soltanto in copia e inoltre non era stata fornita alcuna prova della ricezione della lettera di risoluzione inviata dalla società di leasing; d) gli oneri applicati nel corso del rapporto (tenendo anche conto degli interessi moratori) eccedevano la soglia usuraria, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., alcun interesse era dovuto e le somme già pagate a tale titolo avrebbero dovuto essere restituite dalla società concedente; e) la clausola relativa al tasso d'interesse sarebbe stata indeterminata e nel corso del rapporto erano stati altresì addebitati interessi anatocistici in contrasto con l'art. 1283 c.c.; 1) la pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente era insussistente o doveva comunque essere ridimensionata in quanto, stante il carattere traslativo del contratto di leasing, avrebbe dovuto trovare applicazione in via analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente diritto di essa utilizzatrice ad ottenere la restituzione di quanto versato, salvo soltanto il pagamento di un equo compenso in favore della concedente; g) gli interessi moratori richiesti dall'ingiungente e riconosciuti nel decreto opposto — quelli previsti dall'art. 1284 c.c. nella formulazione modificata dall'art. 17 del d.lgs. n. 132/2014 erano illegittimi sia perché le parti avevano convenuto in contratto una misura degli interessi moratori diversa da quella legale sia perché la decorrenza di tali oneri era stata fissata in una data diversa da quella della proposizione della domanda giudiziale.

La SOCIETÀ DI LEASING., costituitasi per mezzo della procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione sotto, tutti i profili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve radicalmente escludersi la fondatezza dell'eccezione di continenza giacché la distinta causa indicata dall'opponente è stata introdotta dinanzi a questo stesso Ufficio mentre l'istituto della continenza è configurabile solo allorché le varie cause pendano dinanzi ad Uffici giudiziari diversi. Neppure si è potuto procedere ai sensi dell'art. 274 c.p.c. nel presupposto della connessione tra le due cause dal momento che il diverso stato in cui queste si trovavano è risultato ostativo alla loro riunione.

Priva di qualsivoglia consistenza giuridica è l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 167 c.p.c.

È certo vero che la disposizione testé citata prevede un preciso termine decadenziale per la proposizione da parte del convenuto di eventuali domande riconvenzionali ma tale previsione riguarda appunto le domande riconvenzionali che si propongano nell'ambito del giudizio già instaurato da altro soggetto e certo non preclude la proposizione di un'autonoma domanda in un altro giudizio.

Prive di pregio sono le obiezioni riguardanti l'idoneità a sorreggere la pretesa ingiuntiva dei documenti prodotti in fase monitoria. Il fatto che tali documenti siano stati depositati soltanto in copia non elide

certo la loro valenza probatoria, non avendo l'opponente mosso alcuna specifica contestazione in ordine alla loro conformità agli originali.

La contestata mancanza di prova in ordine alla ricezione della lettera di risoluzione è poi del tutto irrilevante atteso che la pretesa creditoria ha ad oggetto esclusivamente il pagamento dei canoni di leasing scaduti e rimasti insoluti, pagamento che la società concedente ben può pretendere anche in assenza della risoluzione.

Vanno altresì disattese le doglianze dell'opponente circa l'asserita invalidità delle clausole contrattuali determinative di interessi e oneri.

Innanzitutto deve rilevarsi che la censura di usurarietà non è stata supportata dal necessario deposito dei decreti ministeriali determinativi del tasso-soglia usurario e non può certo soccorrere il principio *jura novit curia* di cui agli artt. 113 c.p.c. e 1 disp. prel. c.c., inapplicabile a meri atti amministrativi quali sono appunto i riferiti decreti (cfr. Cass., 26.6.2001, n. 8742; Cass., 5.8.2002, n. 11706).

In secondo luogo la doglianza risulta formulata sul presupposto della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori.

Così impostata, la censura non è fondata in ragione del fatto che la prospettata sommatoria fa impropriamente confluire in un'unica categoria interessi che hanno genesi e funzioni completamente diverse e che vanno computati con modalità differenti.

Gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono infatti calcolati su importi diversi: i corrispettivi, indefettibilmente dovuti per l'operazione negoziale, servono per calcolare la quota di interessi di ogni canone e si calcolano sul capitale complessivo residuo mentre i moratori, la cui debenza è meramente eventuale, si calcolano solo sui canoni pagati in ritardo. Una sommatoria dei due tassi, dunque, non appare corretta sotto il profilo logico e matematico prima che giuridico.

Le doglianze attoree risultano infondate anche ove si volesse ipotizzare l'usurarietà degli interessi moratori singolarmente considerati.

Ed invero, gli interessi di mora, stante la loro tipica funzione risarcitoria, non possono avere rilievo nella valutazione di usurarietà la quale può invece riferirsi ai soli interessi corrispettivi in ragione della necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura (lo stesso art. 644, comma 1, c.p., norma recante la definizione legislativa dell'usura, si riferisce a colui che "si fa dare o promettere ... in corrispettivo di una prestazione di danaro ... interessi o altri vantaggi").

È del resto evidente, anche alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione testé citata, che il fenomeno usurario che la legislazione nazionale intende contrastare sia quello che si concreta nella fissazione, a carico di una delle parti negoziali, di una prestazione del tutto sproporzionata rispetto alla controprestazione dovuta dall'altro contraente sicché è proprio alla prestazione originariamente prevista in contratto che deve essere circoscritto lo scrutinio di usurarietà e non già a quella (meramente eventuale e comunque dipendente dall'inadempimento o inesatto adempimento) dovuta quale risarcimento del danno da ritardo cagionato alla parte non inadempiente.

In altri termini, il disvalore giuridico dell'usura sta proprio nella sproporzione tra prestazioni contrattuali corrispettive e non tocca il fenomeno degli interessi moratori la cui previsione è in buona sostanza qualificabile quale clausola penale la quale, come noto, ha tra l'altro una funzione di deterrenza all'inadempimento e di rafforzamento del vincolo contrattuale; funzione che sarebbe

ovviamente frustrata se la penale non potesse mai superare il limite stabilito per la prestazione principale.

Le considerazioni svolte escludono la configurabilità del fenomeno usurario rispetto agli interessi moratori, anche singolarmente considerati. Deve solo aggiungersi, per completezza espositiva, che non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sulla base della norma interpretativa di cui all'art. 1 d.l. 394/2002 secondo cui *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Con l'inciso "a qualunque titolo", la norma in questione si riferisce evidentemente a tutti gli oneri, comunque concepiti e denominati, che siano pur sempre in rapporto di corrispettività con la dazione di denaro o di altra utilità mentre deve radicalmente escludersi che la detta locuzione comprenda anche gli interessi moratori poiché altrimenti risulterebbe del tutto stravolto il riferimento alla "corrispettività" contenuto nella norma oggetto di interpretazione.

Secondo l'opponente, inoltre, il tasso di interesse concretamente applicato dalla banca sarebbe stato più elevato di quello indicato in contratto in ragione dell'addebito di ulteriori oneri che avrebbero reso indeterminata la reale misura degli interessi dovuti; sicché, ai sensi dell'art. 1346 c.c., la clausola contrattuale di determinazione del corrispettivo dovrebbe considerarsi nulla.

L'assunto testé esposto deve essere disatteso giacché nel testo negoziale sono esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing (v. lett. "g" delle condizioni particolari), ciò che consentiva agevolmente all'utilizzatore di comprendere con precisione l'entità degli oneri a proprio carico e, dunque, soddisfaceva pienamente le esigenze di determinatezza e trasparenza cui sono funzionali le disposizioni di cui agli artt. 1346 c.c. e 117 del t.u.b. Ed invero, la predetta lett. g) stabilisce: *"Corrispettivo totale della locazione finanziaria 494732,57— (...) + IVA, suddiviso in n. 72 (settantadue) canoni mensili, di cui il primo canone di Euro' 97680, 00= (...) oltre IVA è stato già versato .. mentre i successivi n. 71 (settantuno) canoni mensili posticipati, di cui n. 35 ciascuno di Euro 1944,43= (,,) oltre IVA e n. 36 ciascuno di Euro 9138,82= (...) oltre IVA, saranno pagati con periodicità mensile a decorrere dallo stesso giorno del mese susseguente all'acquisto"*; nella clausola di cui alle lett. o) e p) sono poi esattamente e puntualmente indicati i costi accessori a carico dell'utilizzatore mentre alla lettera q) viene delineato il regolamento di indicizzazione del canone.

In presenza di una così puntuale indicazione del corrispettivo dovuto dalla parte utilizzatrice non si vede quale possa essere l'indeterminatezza di cui ci si lamenta in questa sede. È infatti evidente che nel contratto di leasing l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare mentre l'indicazione del tasso di interesse — che peraltro può essere soltanto un tasso nominale dal momento che esso è destinato necessariamente a mutare nel corso del rapporto per effetto dell'operare della clausola di indicizzazione — ha un valore puramente formale e non è certo tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria a carico del cliente che è già, *ex ante*, puntualmente quantificata (salva la sola variabilità derivante appunto dall'indicizzazione di cui sono comunque fissati i criteri di applicazione). Ben diversa è invece la situazione che caratterizza altri contratti aventi funzione di finanziamento (si pensi all'apertura di credito) nei quali il cliente non conosce a priori l'entità della somma di denaro che dovrà pagare in corrispettivo della prestazione finanziaria ricevuta dalla controparte sicché il tasso di interesse è in questi casi un elemento fondamentale per quantificare l'obbligazione pecuniaria a carico della parte finanziata al momento della scadenza e lo stesso deve quindi essere puntualmente determinato.

La contestazione riguardante l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi è stata formulata su un piano di assoluta genericità senza, minimamente indicare in che modo tale capitalizzazione possa operare nell'ambito di un contratto di leasing caratterizzato dall'applicazione di canoni periodici in misura fissa e predeterminata (salva soltanto l'indicizzazione contrattualmente prevista). Sul punto si osserva che gli interessi corrispettivi costituiscono propriamente prestazioni pecuniarie dovute da chi utilizza un capitale altrui mentre, nell'ambito del leasing, i cosiddetti "interessi corrispettivi", sebbene così denominati in considerazione - della funzione *lato sensu* finanziaria dell'operazione negoziale, non sono interessi in senso tecnico-giuridico ma costituiscono il corrispettivo dovuto al soggetto concedente per il godimento di un bene (tanto che sono inglobati nei canoni periodici) e non per la messa a disposizione di un capitale.

Tali considerazioni sono pienamente in linea con l'orientamento della Suprema Corte che ha invero escluso l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. in quanto "*il canone nel contratto di leasing, è dovuto dall'utilizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre - non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell'impresa, anche dell'interesse sul capitale investito*" (cfr. Cass., 29.3.1996, n. 2909).

Neppure può fondatamente sostenersi che gli interessi moratori, siccome applicati su importi (i canoni) che comprendono quote di interessi corrispettivi, darebbero luogo ad un anatocismo vietato. Al riguardo non può non rilevarsi che, sebbene il canone di leasing sia composto da una quota capitale e una quota di interessi, al momento dell'inadempimento viene in rilievo un'unica obbligazione e gli interessi moratori si applicano all'intero debito inadempito senza che assuma rilevanza la distinzione tra capitale e interessi; ciò che trova conferma nella delibera CICR del 9.2.2000 che ha previsto espressamente che nei rimborsi rateali dei finanziamenti non regolati in conto corrente (art. 3), in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate scadute, sono dovuti, se contrattualmente previsti, gli interessi moratori sull'importo "complessivamente dovuto" e, quindi, sulla parte di rata comprendente capitale e interessi corrispettivi.

Esclusa dunque la lamentata invalidità delle clausole negoziali relative agli interessi, può allora riconoscersi l'obbligo dell'utilizzatore di corrispondere al *lessor* l'importo dei canoni periodici maturati e non pagati; importo la cui quantificazione operata dalla società di leasing in sede monitoria non è stata contestata, almeno dal punto di vista strettamente contabile, dall'opponente.

Per quanto concerne la pretesa di restituzione dei canoni di leasing già pagati, avanzata dall'opponente in applicazione dell'art. 1526 c.c. nel presupposto della natura traslativa della locazione finanziaria de qua, essa è infondata per una pluralità di ragioni.

Questo giudicante non ignora certo il diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui dovrebbe distinguersi tra leasing di godimento e leasing traslativo e così applicare analogicamente a quest'ultimo la disciplina della vendita con riserva di proprietà e, più in particolare, l'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore (cfr., tra le tantissime, Cass., sez. un., 7.1.1993, n. 65).

Ritiene tuttavia che tale orientamento non sia meritevole di adesione, difettando tra le due fattispecie (leasing e vendita con riserva di proprietà) quella *eadem ratio* che giustifica il ricorso all'analogia.

In particolare deve osservarsi che nella vendita con riserva di proprietà l'effetto traslativo del diritto dominicale è l'obiettivo indefettibile del negozio e la sua realizzazione è necessariamente connessa all'adempimento dell'obbligazione del compratore tant'è che quest'ultimo acquista la proprietà della

cosa nel momento in cui paga l'ultima rata di prezzo, ossia con il completo adempimento dell'obbligazione a suo carico.

Di contro, nel *leasing* il programma negoziale prevede, almeno come ipotesi "normale", che al momento del pagamento dell'ultimo canone, cioè con la definitiva estinzione delle obbligazioni di pagamento a carico dell'utilizzatore, quest'ultimo restituisca il bene locato alla parte concedente; è fatta salva la possibilità dell'utilizzatore di esercitare un'opzione di acquisto e diventare così, con il pagamento di un'ulteriore somma, proprietario del bene ma un siffatto esito è rimesso ad una scelta discrezionale (opzionale, appunto) del contraente e non è certo, a differenza dell'altra fattispecie, la conseguenza giuridicamente necessaria dell'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento a carico di una delle parti.

Alla luce di quanto esposto è di tutta evidenza che l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al *leasing* — anche a quello caratterizzato da elementi che secondo l'indirizzo prevalente consentirebbero di sussumerlo nel genere del "leasing traslativo" — darebbe luogo a risultati paradossali.

Invero, nel caso di cui l'utilizzatore abbia pagato tutti i canoni e, al termine del contratto, non eserciti l'opzione di acquisto — ipotesi che peraltro non può considerarsi di scuola, essendo già venuta all'attenzione di questo Ufficio in più di un'occasione (si pensi ad un'improvvisa crisi di liquidità) — l'art. 1526 c.c. non potrebbe operare, trovando esso applicazione nei soli casi di risoluzione del contratto (evidentemente non ipotizzabile allorché tutti i canoni siano stati pagati), mentre tale disposizione si applicherebbe qualora l'utilizzatore si trovi ad essere inadempiente nel pagamento dei canoni periodici. Con la conseguenza, appunto paradossale, di "premiare" il contraente inadempiente e di penalizzare quello fedele.

È dunque più corretto escludere l'applicazione analogica dell'art. 1526.

Ma anche qualora volesse aderirsi al diverso orientamento ermeneutico, qualificare il contratto di *leasing* per cui è causa come "traslativo" e dunque applicare in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, il diritto della società concedente di acquisire integralmente i canoni scaduti fino al momento della risoluzione del contratto discenderebbe comunque dalla clausola di cui all'art. 9 delle condizioni generali della locazione finanziaria la quale trova a sua volta il suo fondamento normativo proprio nell'art. 1526, comma 2, c.c. che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore/concedente.

Per quanto concerne, infine, gli interessi di mora liquidati nei decreto ingiuntivo opposto, devono svolgersi le seguenti considerazioni.

È certo vero, come sottolineato dall'opponente, che l'art. 1284 c.c. prevede la debenza di interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 solamente se le parti non abbiano già stabilito in via convenzionale una diversa misura di tali interessi, ma è vero anche che nella specie il tasso dell'interesse moratorio fissato contrattualmente (Euribor aumentato di 7 punti percentuali) è molto più elevato rispetto a quello che ha formato oggetto della richiesta monitoria sicché non vi è alcun interesse per UTILIZZATORE di coltivare questo motivo di opposizione. Contrariamente a quanto stabilito nell'ingiunzione opposta, però, gli interessi moratori devono farsi decorrere non già dal 16 marzo 2015 bensì dal 12 giugno 2015, data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato e può pertanto considerarsi introdotto il giudizio (e quindi proposta la domanda giudiziaria) ai sensi dell'art. 643, comma 3, c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Dott. Luigi D'Alessandro n. 13912 del 5 luglio 2018

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e UTILIZZATORE va condannato al pagamento, in favore della soc. SOCIETÀ DI LEASING, della somma di €85.122,82, oltre interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 12 giugno 2015.

Nessuna incidenza sul giudizio può infine avere la scrittura privata depositata telematicamente dall'opponente in data 4 luglio 2018 e visibile sul fascicolo in data odierna — documento peraltro inammissibile in quanto avrebbe potuto essere depositato già alla precedente udienza in modo anche da consentire un adeguato contraddittorio con la controparte — in quanto tale scrittura prevede soltanto un obbligo di manleva di un terzo soggetto in favore del UTILIZZATORE ma non influisce sul rapporto tra quest'ultimo e la società di leasing..

Le spese legali di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia iniziata con la domanda monitoria (cfr. Cass. 3.9.2009, n. 19120, nonché Cass., 1.2.2007, n. 2217), possono essere compensate nella misura di un quinto, ponendosi la restante parte a carico dell'opponente.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da UTILIZZATORE avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis*, così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna UTILIZZATORE al pagamento, in favore della SOCIETÀ DI LEASING, della somma di €85.122,824, oltre interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 12 giugno 2015;
3. rigetta la domanda restitutoria proposta da UTILIZZATORE;
4. condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, di quattro quinti delle spese del giudizio che liquida per l'intero in complessivi €8.500,004 per compensi professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.

Roma, 5 luglio 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*